MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE PUGLIA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

LA REGIONE PUGLIA

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;

l'art. 4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;

VISTO l'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare:

il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;

il comma 2, lettera b), che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000, pari al 50% dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare che le Regioni si impegnano a versare all'INPS;

il comma 3, per il quale ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione nello stato di previsione del Ministero del Lavoro disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del suddetto Fondo per l'Occupazione;

VISTO l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 17, comma 26, lett. c), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102) il quale prevede che le amministrazioni pubbliche "comunicano anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili" nell'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, da trasmettere ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO l'art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (aggiunto dall'art. 2, comma 549 della legge 24 dicembre 2007, n. 244) che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, ha disposto lo stanziamento di un contributo di 50 milioni di euro annui per la

stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle Regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea;

VISTA la nota avvertenza n. 8879 del 25 marzo 2016 con la quale, in sede di controllo delle convenzioni analoghe relative all'annualità 2016, la Corte dei Conti ha rilevato la necessità che, in conformità alla legislazione in materia, le Regioni definiscano un articolato piano di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili prima del rinnovo annuale delle convenzioni attuative di politiche assistenziali nei riguardi di questi lavoratori e nelle more del processo di stabilizzazione dei medesimi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1302 del 10 agosto 2016 con la quale la Regione Puglia ha adottato un "Piano di incentivazione dei lavoratori socialmente utili in utilizzo presso le PP.AA." nel proprio territorio;

VISTA la nota n. 10059 del 12 settembre 2016, con la quale la Regione Puglia ha comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli esiti della ricognizione dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli enti pubblici pugliesi nelle qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto il solo titolo di studio della scuola dell'obbligo ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

VISTA la nota PEC INPS 0005.02/01/2017.0000024, come rettificata con la nota PEC INPS 0005.13/01/2017.0000418, in cui, per l'annualità 2017, si indica in € 580,14 pro-capite l'importo dell'assegno mensile spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili (ASU), in € 620 pro-capite la media annuale della spesa per gli assegni al nucleo familiare (ANF) ed in € 56,11 pro-capite il costo annuale di gestione sostenuto dal medesimo Istituto per la corresponsione dei predetti assegni;

VISTA la nota prot. n. 403 del 13 gennaio 2017 con la quale Anpal Servizi - Italia Lavoro S.p.A. ha comunicato che il bacino dei lavoratori socialmente utili nella Regione Puglia comprende n. 971 lavoratori - di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione - alla data del 31 dicembre 2016, di più recente aggiornamento del Sistema di monitoraggio;

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha previsto di proseguire nel proprio territorio, anche con incentivi a valere su risorse regionali, un processo di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei suindicati lavoratori socialmente utili dal relativo bacino e che, nelle more, è necessario assicurare ai medesimi, per l'annualità 2017, la copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF)

CONVENGONO

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Sono assegnate alla Regione Puglia risorse finanziarie pari complessivamente a Euro 7.416.294,09 (settemilioniquattrocentosedicimiladuecentonovantaquattro/09).

Tali risorse saranno utilizzate per assicurare, nell'annualità 2017, la copertura dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori socialmente utili, a

carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, indicati nelle premesse e - in coerenza con la legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia – per agevolare i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dal bacino regionale dei medesimi soggetti che la Regione si impegna a proseguire incentivando la loro assunzione anche con contributi a valere su proprie risorse.

ART. 3

Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 saranno impegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore dell'INPS e della Regione Puglia.

Tali risorse saranno trasferite all'INPS, a seguito di apposita convenzione dallo stesso sottoscritta con la Regione Puglia, per l'erogazione, ai lavoratori socialmente utili indicati nelle premesse, dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno al nucleo familiare ed includono i costi di gestione sostenuti dall'Istituto per le suddette prestazioni.

Le risorse residue, non impiegate per gli assegni per attività socialmente utili e per gli assegni al nucleo familiare, saranno trasferite alla Regione Puglia - sul conto corrente intestato alla Regione medesima istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato - quali accreditamento di fondi statali vincolati alla finalità di agevolare i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dei lavoratori socialmente utili dal bacino regionale, che la Regione si impegna a proseguire, sulla base di motivata domanda e previo riscontro dell'importo con i dati forniti dall'INPS.

ART. 4

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affida ad ANPAL Servizi - Italia Lavoro S.p.A. l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, anche al fine di seguire l'andamento della spesa delle azioni di svuotamento del bacino medesimo realizzate dalla Regione Puglia a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione.

A tal fine è utilizzato un Sistema, basato su tecnologia Internet, per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni concernenti i lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori (elenco nominativo, codice fiscale, etc. dei soggetti aventi titolo all'assegno per prestazioni di attività socialmente utili e relative variazioni mensili).

La Regione Puglia si impegna a far sottoscrivere nelle proprie convenzioni con gli enti attuatori, l'utilizzo, da parte di questi ultimi, del servizio di monitoraggio web e a mettere in atto le misure necessarie per il suo compimento, avvalendosi del supporto di ANPAL Servizi - Italia Lavoro S.p.A. cui si impegna, altresì, a comunicare l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività.

L'INPS utilizza le informazioni inserite nel suddetto Sistema per i pagamenti degli assegni ai lavoratori socialmente utili.

ART. 5

Ai fini dello svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, la Regione Puglia si impegna, altresì, a valutare tutte le possibilità offerte dall'attuale legislazione, in sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, allo scopo di attuare la normativa vigente – art. 78, comma 2, lett. a), secondo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – ed i processi di stabilizzazione e di fuoriuscita dei lavoratori socialmente utili dal relativo bacino previsti dalla Regione, quest'ultima si impegna a comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con periodicità semestrale, le iniziative realizzate a tal fine e gli esiti delle stesse oltre agli aggiornamenti circa il numero dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di tutti gli enti pubblici compresi nel proprio territorio, specialmente nelle qualifiche per l'accesso alle quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Art. 6

In attuazione dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 17, comma 26, lett. c), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102) la Regione Puglia si impegna a inserire nelle proprie convenzioni con gli enti attuatori apposita clausola che preveda l'obbligo di comunicare, da parte degli stessi enti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, le informazioni concernenti i lavoratori socialmente utili, nell'ambito del rapporto informativo annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate.

Letto, confermato, sottoscritto
Roma, 18/01/17

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Ministro
Giuliano Poletti

Per la Regione Puglia
L'Assessore alla Formazione e Lavoro
Sebastiano Leo